



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Prima Sezione Civile

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta

- rilevato che l'istituto di credito opposto ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli opposenti quali garanti di _____ s.p.a.;
- rilevato che gli opposenti hanno fatto valere la nullità della fideiussione rilasciata, in quanto la stessa ricalcherebbe lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, dichiarato nel 2005 dalla Banca d'Italia, in funzione di garante, contrario alle norme antitrust in relazione alla 'clausola di reviviscenza', alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e alla 'clausola di sopravvivenza', richiamandosi a Cass. n.29810/2017 ed a Cass. n.13846/2019;
- ritenuto che tale motivo di opposizione sia, *prima facie*, infondato, trattandosi, in ogni caso, di una nullità parziale che riguarderebbe solamente le clausole in violazione della concorrenza, ferma restando la validità della garanzia prestata;
- osservato che, nella fattispecie concreta, l'opponente non ha neppure allegato che l'istituto di credito abbia azionato le clausole sopra indicate, le quali si pongono in violazione con la normativa antitrust;
- rilevato, ancora, che la banca convenuta non rientra tra gli istituti di credito che hanno partecipato all'intesa limitatrice della concorrenza;
- ritenuto di richiamare, in quanto pienamente condiviso, il precedente del Tribunale di Treviso secondo cui *"perché il meccanismo dell'invalidità derivata possa trasmettersi dall'infrazione anticoncorrenziale ai sottostanti contratti a valle è in ogni caso necessario accertare preliminarmente l'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza con l'intesa a monte, legame questo che non sembra invece riscontrarsi con riguardo alla normale dinamica della contrattazione individuale in cui, al contrario, le intese mostrano di non costituire un tutt'uno con i contratti a valle, di non essere a questi collegati né per legge né per volontà delle parti e di non rappresentarne in alcun modo un presupposto di esistenza, validità od efficacia...."*



Infine, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.

Proprio questo secondo requisito postula, alternativamente, o l'identità soggettiva tra le parti dell'uno e dell'altro accordo, oppure la consapevole e fattiva adesione del contraente del contratto dipendente all'accordo (rispetto al quale egli è terzo) che lo pregiudicherebbe. Giova rammentare che, benché l'identità delle parti dei due negozi non sia requisito imprescindibile per il loro collegamento negoziale, ove difetti tale identità, intento delle parti di consentire a un tale collegamento è meno scontato e richiede una prova rigorosa, perché in questi casi è ben più probabile che l'unitarietà del risultato perseguito da uno soltanto dei contraenti non determini un' interdipendenza funzionale...

*Ove tali elementi non siano oggettivamente apprezzabili, un contratto che sia stato validamente perfezionato, presenti i requisiti strutturali di validità previsti dalla legge e non persegua in sé una causa illecita o immeritevole per l'ordinamento giuridico non può subire effetti invalidanti in dipendenza dell'accertamento della nullità o della caducazione di un rapporto giuridico diverso ed intercorso tra terzi il quale, essendo *res inter alios acta*, *tertio neque nocet neque prodest*" (Tribunale Treviso, sentenza n. 1623 del 26 luglio 2018);*

rilevato che gli oppositori assumono la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso per un importo superiore a quello massimo garantito, ossia euro 564.325,44 quale saldo del c/c n. _____, mentre in relazione a tale conto la fideiussione rilasciata era limitata all'importo di euro 100.000,00;

ritenuta, allo stato degli atti, l'infondatezza di tale motivo, in quanto: dall'esame del documento di sintesi costituente parte integrante della fideiussione risulta che gli odierni oppositori si sono costituiti fideiussori di _____ s.p.a. anche per l'adempimento delle obbligazioni dipendenti dalla "Garanzia n. _____ ora _____ di Euro 1.200.000,00 rilasciata a favore di _____ spa"; dalla documentazione prodotta dalla banca ingiungente opposta risulta che tale garanzia è stata



escussa; la fideiussione è stata azionata dalla banca con il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto;

ritenuto altresì infondato il motivo di opposizione incentrato sulla asserita nullità della fideiussione per violazione della correttezza e buona fede contrattuale, considerato che la richiesta di tale garanzia risultava coerente con la situazione di grave difficoltà economica affliggente il gruppo di società riconducibili alla famiglia degli opposenti;

ritenuto, quanto all'oggetto del giudizio, determinato sulla base della domanda di cui al decreto ingiuntivo, che sussistano i presupposti per la mediazione obbligatoria prevista dall'art.84 D.L. 69/2013, convertito con L.98/2013;

respinge

l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

assegna

alle parti termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione;

fissa

nuova udienza al per la verifica della regolare instaurazione e dell'esito del procedimento di mediazione.

Si comunichi.

Venezia, 6 ottobre 2020

Il Giudice
(dott. ssa Gabriella Zanon)

